

DOMANDA PER MODIFICA SUPERFICIE PASSO CARRABILE

(Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

MARCA
DA
BOLLO

AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ tel. n. _____

residente a _____ via _____ n.c. _____

nella sua qualità di _____

(indicare: Proprietario – Amministratore condominio – Rappresentante legale)

del _____

(indicare: Area – Locale - Immobile – Condominio – Ditta – Società e relativa Regione Sociale)

C.F. _____ P. IVA _____

(indicare il Codice Fiscale e la Partita IVA del Condominio, della Ditta o della Società)

con sede in _____ via _____ n.c. _____

(indicare la residenza e l'indirizzo del Condominio, della Ditta o della Società)

C H I E D E

Il rilascio della nuova concessione **a seguito di modifica** nell'occupazione del suolo pubblico per l'utilizzo del **passo carrabile** in corrispondenza dell'accesso posto in

via _____ n.c. _____

Consapevole delle **responsabilità penali** connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi del DPR 445/2000 e delle conseguenze in termini di **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A

Che l'accesso carrabile di ml _____ a seguito di modifiche realizzate con

CONCESSIONE EDILIZIA/DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' Nr. _____ del _____

(cancellare l'ipotesi che non ricorre)

Ha un'apertura effettiva di metri _____

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per l'applicazione del canone di concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Sesto Fiorentino, _____

IL RICHIEDENTE

(firma per esteso e leggibile e timbro in caso di imprese)

da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Barrare con una X la casella
corrispondente alla reale situazione

*** Spazio riservato all'Ufficio Tributi**

In relazione alla presente domanda attesto che:

il dichiarante ha sottoscritto in mia presenza;

il dichiarante ha trasmesso per posta / tramite telefax / terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità

Lì,

FIRMA DEL FUNZIONARIO

INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIESTA DI PASSO CARRABILE

1) UFFICIO COMPETENTE

SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Ufficio TRIBUTI

Via Barducci n° 2 – Telefono 055 / 44.96.407 – 055 / 44.96.320 – Fax 055 / 44.96.266

2) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDI'	dalle ore 8,30	alle ore 13,30
MARTEDI'	dalle ore 15,00	alle ore 18,00
MERCOLEDI'	dalle ore 8,30	alle ore 13,30
GIOVEDI'	dalle ore 15,00	alle ore 18,00

3) MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

• Chiunque intenda utilizzare un accesso per l'immissione di veicoli dalla strada pubblica o privata di uso pubblico ad un fondo o ad un fabbricato laterale, è tenuto a richiedere l'autorizzazione, compilando il presente modulo di domanda. L'autorizzazione è necessaria anche per la trasformazione o variazione d'uso degli accessi già esistenti.

• La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, **sottoscritta dal proprietario dell'immobile**, dall'amministratore del condominio o dal rappresentante legale della società proprietaria dell'immobile e presentata all'ufficio competente dopo aver apposto una marca da bollo da €. 14,62. **La domanda sottoscritta può essere anche inviata per posta o consegnata da terza persona. In tal caso dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente.**

• Qualora l'accesso fosse utilizzato da più proprietari, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo di essi che, per l'occasione, assume la carica di amministratore della proprietà in comunione con la denominazione di "*Condominio fra Tizio e Caio*".

• Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, quando i condomini sono più di quattro, la nomina dell'amministratore è obbligatoria (vedi anche gli articoli 1100 e seguenti sulla comunione dei beni).

4) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se l'accesso risulta realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all'osservanza delle seguenti condizioni :

• Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza di almeno 30 metri (pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima).

• Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

• Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

• Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle suddette condizioni, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello (o qualsiasi altro tipo di chiusura) a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato come previsto dal "REGOLAMENTO VIARIO NELLA PARTE CHE DISCIPLINA GLI ACCESSI E PASSI CARRABILI" allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa d'ingresso, salvo deroghe previste dal regolamento stesso.

• Deve essere identificato mediante apposizione di numerazione civica rilasciata dall'ufficio competente

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

• Fotocopia Concessione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività corredata da elaborati con l'esatta indicazione dell'accesso o l'eventuale cambio di destinazione.

• Planimetria generale scala 1:2000.

• Planimetria di dettaglio in scala 1:100.

6) ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

- Pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, commisurato in ragione dei metri lineari dell'apertura dell'accesso, secondo le tariffe stabilite con apposito regolamento comunale:
 - € 20,92/ml per occupazioni suolo pubblico (per centro abitato)
 - € 18,82/ml per occupazioni suolo pubblico (fuori dal centro abitato)
- Una marca da bollo da €. 14,62 da applicare sull'autorizzazione per il passo carrabile.
- Due marche da bollo da €. 14,62 nel caso fosse necessario procedere anche allo smusso del marciapiede (una per l'autorizzazione del passo carrabile ed una per l'autorizzazione relativa all'esecuzione lavori).
- Versamento di €. 10,33 quale rimborso del costo del cartello indicante il divieto di sosta per passo carrabile (vedi successivo punto 13).
- Qualora fosse necessario procedere allo smusso del marciapiede, dovrà essere versata una cauzione di €. 258,23 a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e/o eventuali danni causati sul suolo pubblico. La cauzione sarà restituita, dopo l'accertamento da parte del tecnico comunale della regolare esecuzione dei lavori, previa richiesta dell'interessato da presentare dopo tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
- Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione stessa, pena la decadenza. Ai sensi dell'art.27 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione, il versamento relativo alla prima annualità del canone stesso deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- In caso di rinuncia, scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare restituire il cartello indicante il passo carrabile e rimettere in ripristino, a propria cura e spese, l'eventuale smusso del marciapiede esistente nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio Tecnico, in caso contrario, sarà provveduto d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

7) ESENZIONE DAL CANONE

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione, sono esenti dalla tassa o dal canone :

- I passi e gli accessi carrabili utilizzati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato.
- I passi e gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano concessionari dell'occupazione.
- Gli accessi carrabili a raso. Si intendono a raso gli accessi posti a filo con il manto stradale, privi di manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- Sono invece soggetti al pagamento del canone gli accessi a raso per i quali gli interessati, nella domanda, abbiano scelto l'opzione di chiedere il divieto di sosta per passo carrabile (vedi successivo punto 13).

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 22 del Codice della Strada.
- Artt. 44, 45, 46 e 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione dal Codice della Strada.
- Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446.
- Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Regolamento viario per la parte relativa alla disciplina degli accessi e passi carrabili.

9) TERMINI MASSIMI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

- Giorni 30 dalla data di presentazione della domanda nel caso che la stessa sia corredata da documenti richiesti.

10) CARTELLO PASSO CARRABILE

- L'art. 22 del Codice della Strada prescrive che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, mentre l'art. 120 del Regolamento di attuazione ed esecuzione, oltre a stabilire caratteristiche e dimensioni del segnale, precisa che lo stesso indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza del quale vige in permanenza, il divieto di sosta e che la mancata indicazione del Comune che lo ha rilasciato e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Dal combinato dei due articoli si evince quindi, che gli accessi carrabili non individuati dall'apposito segnale di passo carrabile o quelli indicati con segnale non conforme a quello rilasciato dal Comune, non sono tutelati dal codice e in corrispondenza degli stessi chiunque può liberamente sostare.
- I segnali non conformi da quelli rilasciati dal Comune, ai sensi dell'art. 45 del codice devono essere subito rimossi e coloro che lo hanno installato sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.
- I titolari di passi carrabili a raso che nella domanda hanno scelto opzione di chiedere il divieto di sosta in corrispondenza dell'accesso, sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico nella misura e con le modalità previste per i normali passi carrabili, per una superficie minima risultante dall'apertura effettiva dell'accesso per un metro di profondità.

11) SANZIONI

- Art. 22 comma 11 Codice della Strada : Sanzione amministrativa de pagamento di una somma da €. 131,20 a €. 524,79 per chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione del Comune, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa ed a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le offerte effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
- Art. 45 comma 7 Codice della Strada : Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 328,00 a €. 1.311,98 per chiunque impiega segnali di passocarrabile non conformi a quello stabilito dal codice.

L'AUTORIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE RITIRATA, PENA LA DECADENZA, NON OLTRE 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.